



La presente copia fotostatica composta
di N° 5 fogli è conforme al
suo originale.

Roma, li 14-12-2015

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

* * *

Parere n. 1936 del 11/12/2015

Progetto:	<i>Parere art. 9 D.M. 150/07</i> Impianti idroelettrici sul fiume Tanaro "Delle Rocche" [ID_VIP: 2632] e nei Comuni di Barbaresco e Castagnito [ID_VIP: 3131] Quesiti vari posti dalla D.G.V.A.A. su progetti alternativi, cumulabilità degli stessi e valutazioni separate
Richiedente:	D.G.V.A.A.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTA la richiesta di parere tecnico ex art. 9 del D.M. n. 150/2007, formulata dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS in merito agli *"Impianti idroelettrici sul fiume Tanaro "Delle Rocche" [ID_VIP: 2632] e nei Comuni di Barbaresco e Castagnito [ID_VIP: 3131] – Quesiti vari posti dalla D.G.V.A.A. su progetti alternativi, cumulabilità degli stessi e valutazioni separate"*, con prot. di procedibilità dell'istanza da Comitato di Coordinamento n. 38 del 26 novembre 2015 e prot. di assegnazione del procedimento CTVA-2015-0004170 del 1° dicembre 2015;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *"Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248"* e in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, Legge n. 123/2008 *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"* e in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del D.P.R. del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, Legge n. 111/2011 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"* e in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB/DEC/150/2007 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 2 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB/DEC/112/2011 del 19 luglio 2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e i successivi decreti integrativi;

VISTA la nota prot. **DVA-2015-0024174 del 28 settembre 2015, acquisita al prot. CTVA-2015-0003214 del 29 settembre 2015**, con la quale la Direzione ha comunicato l'avvenuta presentazione di istanza di VIA per il progetto ID_VIP 3131 e la procedibilità della stessa istanza, con l'avvio del relativo iter istruttorio;

VISTA la nota prot. **23288 class. 34.19.04/fasc. BeAP 428 del 30 settembre 2015, acquisita al prot. CTVA-2015-0003245 nella stessa data**, con la quale al punto 1) il MIBACT ha formulato una richiesta di informazioni al MATTM-DVA, evidenziando che il progetto ID_VIP 3131 trova la propria localizzazione nelle identiche aree interessate dal progetto ID_VIP 2632, ancora in corso di istruttoria, e di conseguenza i due progetti "non possono che essere considerati tra loro alternativi". Pertanto il MIBACT ha chiesto se nel procedimento di VIA si debba tenere in considerazione tale aspetto, oppure se debba essere valutato unicamente nei "successivi procedimenti concessionari ed autorizzatori di competenza non statale";

VISTA la nota prot. **DVA-2015-0024758 del 2 ottobre 2015, acquisita al prot. CTVA-2015-0003284 del 5 ottobre 2015**, con la quale la Direzione ha rappresentato che, nella citata nota prot. 23288 del 30 settembre 2015 (prot. DVA-2015-0024494 della stessa data, inviata per conoscenza anche alla scrivente Commissione), il MIBACT ha chiesto chiarimenti in merito all'istruttoria tecnica relativa al progetto ID_VIP 3131, evidenziando nello specifico che tale intervento interessa la stessa area del progetto ID_VIP 2632, per la quale è tuttora in corso una procedura di VIA. La Direzione ha chiesto pertanto di valutare le osservazioni del MIBACT nonché di considerare nell'istruttoria tecnica eventuali impatti cumulativi tra i due progetti;

VISTA la nota prot. DVA-2015-0025613 del 14 ottobre 2015, acquisita al prot. CTVA-2015-0003411 nella stessa data, con la quale la Direzione, visto il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1871 del 25 agosto 2015 (prot. CTVA-2015-0003343 del 9 ottobre 2015, acquisito al prot. DVA-2015-0025349 nella stessa data), relativo al progetto ID_VIP 2632, ha chiesto un riscontro alla sopra richiamata nota prot. DVA-2015-0024758 del 2 ottobre 2015, al fine di predisporre il Decreto di Compatibilità Ambientale e quindi poter concludere il procedimento relativo al medesimo progetto;

CONSIDERATO che, con riferimento alle suddette note:

- a) la Commissione conferma che **i due interventi proposti insistono esattamente sulla stessa traversa e interessano la stessa area**, come si evince chiaramente dall'esame degli elaborati dei progetti di cui trattasi, in particolare dalle tavole planimetriche e dalle relazioni tecniche. Entrambi i progetti ID_VIP 2632 e ID_VIP 3131 prevedono infatti di intervenire sullo sbarramento fluviale esistente a servizio della derivazione ad uso irriguo del Canale San Marzano, di cui è titolare il Consorzio Irriguo Capitto. Attualmente tale opera di presa non risulta fruibile a causa del crollo della traversa verificatosi nel novembre 2010 a seguito di eventi di piena.

VALUTATO che:

- b) si condivide quanto osservato dal MIBACT sul fatto che i due progetti in argomento, essendo localizzati nello stesso sito, **"non possono che essere considerati tra loro alternativi"**;
- c) conseguentemente **si ritiene che non possono essere considerati impatti cumulativi e che le due istruttorie di VIA possano procedere autonomamente, in maniera indipendente**, al fine di poter esprimere valutazioni distinte e specifiche dell'impatto prodotto da ciascuna di esse sulle diverse componenti ambientali coinvolte;
- d) inoltre, con riferimento alle richieste di chiarimenti procedurali del MIBACT, **si ritiene che la questione della sovrapposizione dei due interventi, sopra evidenziata, non possa essere esaminata nell'ambito dei procedimenti di VIA**, che hanno il compito di valutare separatamente, in quanto tra loro alternativi, gli impatti ambientali relativi agli specifici progetti ID_VIP 2632 e ID_VIP 3131. Si ricorda infatti che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la valutazione d'impatto ambientale (VIA) è **"il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto"** (articolo 5 - "Definizioni", comma 1, lettera b)) e che **"essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:**
- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
 - 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
 - 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
 - 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;"
- (articolo 4 - "Finalità", comma 4, lettera b));
- pertanto la Commissione reputa che **la valutazione comparativa e/o congiunta dei due progetti possa essere affrontata nei "successivi procedimenti concessionari ed autorizzatori di competenza non statale"**, sulla base di considerazioni di carattere non solamente ambientale e di patrimonio culturale;

VISTA la nota prot. DVA-2015-0025954 del 16 ottobre 2015, acquisita al prot. CTVA-2015-0003478 del 19 ottobre 2015, con la quale la Direzione, sempre in riferimento ai due procedimenti in oggetto, ha trasmesso alla Commissione, per i seguiti di competenza, le note pervenute dalla **Provincia di Cuneo** e di seguito elencate:

- nota prot. 96524 del 14 ottobre 2015, acquisita agli atti con prot. DVA-2015-25710 del 14 ottobre 2015, recante istanze del 14 agosto 2015 della società Tanaro Power S.p.A. di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio e di rilascio di concessione di derivazione di acqua pubblica in merito al progetto ID_VIP 3131 (Impianto idroelettrico Barbaresco);
- nota prot. 96313 del 13 ottobre 2015, acquisita agli atti con prot. DVA-2015-25735 del 14 ottobre 2015, recante sospensione dei termini procedurali;
- nota prot. 96888 del 15 ottobre 2015, acquisita agli atti con prot. DVA-2015-25828 del 15 ottobre 2015, recante riscontro alla diffida da parte della società Edison S.p.A. in data 30 settembre 2015;

PRESO ATTO che:

- facendo seguito alla già citata **nota prot. DVA-2015-24174 del 28 settembre 2015**, di comunicazione dell'avvio dell'istruttoria di VIA per il progetto ID_VIP 3131, la Provincia di Cuneo ha riscontrato che, nella suddetta nota, la Direzione ha chiesto alla Società proponente la trasmissione di copia delle eventuali istanze ulteriori e della relativa documentazione presentate alle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e assensi comunque denominati in materia ambientale e inoltre ha dato mandato alla Commissione di procedere al coordinamento o, se del caso, alla sostituzione delle determinazioni anzidette;
- per quanto concerne le richieste formulate nella nota sopra richiamata, la Provincia di Cuneo ha disposto, con nota prot. 96313 del 13 ottobre 2015, la sospensione del procedimento di rilascio della concessione a derivare, in attesa delle necessarie indicazioni operative in merito alle modalità di coordinamento degli iter amministrativi da parte del MATTM, e, pertanto, ogni determinazione istruttoria concernente la compatibilità ambientale del prelievo potrà essere resa solo a seguito delle suddette indicazioni;
- la Provincia di Cuneo ha altresì richiamato l'attenzione sulla presentazione da parte della società Edison S.p.A., nel dicembre 2013, di istanza di VIA di competenza statale attualmente in corso di istruttoria (ID_VIP 2632), concernente un progetto analogo e tecnicamente incompatibile con quello della società Tanaro Power S.p.A. (ID_VIP 3131); inoltre ha ricordato che è di imminente definizione il giudizio pendente presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sul ricorso presentato dalla stessa Edison S.p.A. avverso la dichiarazione di irricevibilità da parte della medesima Provincia dell'istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica, presentata in data 29 maggio 2014 (l'udienza di discussione del ricorso si è svolta il 30 settembre scorso). Qualora la dichiarazione oggetto di impugnativa fosse annullata dallo stesso Tribunale, con conseguente dichiarazione di ricevibilità dell'istanza di rilascio di concessione presentata dalla società Edison S.p.A., secondo la Provincia di Cuneo si renderebbe necessario procedere all'esame contestuale in sede di VIA dei due progetti ID_VIP 2632 e ID_VIP 3131, risultando le relative domande di concessione "tecnicamente incompatibili" e "quindi concorrenti";

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle osservazioni e considerazioni della Provincia di Cuneo sopra riportate:

- la Commissione evidenzia che l'istruttoria di VIA presenta un percorso tutto incentrato sulla **materia ambientale, autonomo e, soprattutto, non sostitutivo** rispetto al procedimento e ai criteri operativi della concessione di derivazione delle acque pubbliche;
- la giurisprudenza sottolinea che il procedimento di VIA è un sub-procedimento rispetto al procedimento principale volto ad ottenere la concessione di derivazione, in quanto *"in quello principale va valutata l'opportunità del rilascio della concessione procedendo, in caso di più domande concorrenti, ad una valutazione comparativa, così da pervenire alla scelta migliore, mentre in quello incidentale il giudizio di compromissione dell'interesse ambientale è di tipo*

assoluto e preclude il rilascio della concessione in relazione al progetto negativamente valutato, a prescindere da ulteriori profili di convenienza". Per tali ragioni, "la valutazione comparativa tra le domande concorrenti spetta esclusivamente all'autorità competente per il rilascio della concessione e non a quella titolare del rilascio del parere di valutazione dell'impatto ambientale, essendo la comparazione ammissibile soltanto tra i richiedenti che abbiano ottenuto il parere positivo" (rif. Cassazione civile, Sez. Unite, 7 luglio 2010, n. 16039 e anche TAR Lombardia - Brescia, Sez. I, 16 febbraio 2011, n. 282). La concessione di derivazione ha infatti finalità più ampie, che comprendono non soltanto la salvaguardia della risorsa idrica, ma comportano valutazioni di ordine economico più generale;

- **l'esito positivo della procedura di VIA è tuttavia vincolante per il rilascio dell'autorizzazione a derivare, il cui definitivo assenso spetta comunque all'Autorità competente (nella fattispecie, la Provincia di Cuneo) dopo aver valutato ulteriori fattori, ivi compresa l'eventuale presentazione di più domande di concessione, "tecnicamente incompatibili" e "quindi concorrenti";**
- l'art. 96 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce i criteri di valutazione dei progetti concorrenti;

VALUTATO che:

- pertanto, **con riferimento al coordinamento delle Autorità coinvolte e alla competenza dei procedimenti**, la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto sono subordinati al rilascio, da parte delle Autorità competenti, di tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, **applicando i pertinenti criteri operativi**. Si evidenzia altresì che, nella già citata nota prot. 23288 del 30 settembre 2015, lo stesso MIBACT fa riferimento ai "successivi procedimenti concessionari ed autorizzatori di competenza non statale", intendendo "successivi" al **procedimento di VIA;**
- conseguentemente la Commissione **reputa di non poter sostituire le determinazioni delle Autorità che hanno competenza su materie diverse da quelle puramente ambientali**. In particolare, per quanto attiene alla concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso energetico dal fiume Tanaro, nel Comune di Barbaresco, che interessa i due interventi di cui all'oggetto, **l'Autorità chiamata ad esprimersi è la Provincia di Cuneo, la quale dovrà applicare gli specifici criteri operativi che riterrà più opportuni, fermo restando che requisito necessario al pronunciamento favorevole di tale Autorità competente sarà un giudizio positivo espresso in sede di VIA;**
- inoltre, per le ragioni precedentemente esposte, si ritiene che in presenza di progetti analoghi ma tra loro incompatibili, che prevedono ad esempio l'occupazione dello stesso sito, come nel caso in oggetto, **le singole proposte di intervento possono essere esaminate in maniera autonoma attraverso istruttorie di VIA indipendenti**, al fine di poter approfondire le specifiche criticità e compatibilità ambientali;

VISTA la nota trasmessa a mezzo posta elettronica in data **25 novembre 2015**, acquisita al prot. CTVA-2015-0004119 del **26 novembre 2015**, recante "Risposte alle note della DVA", con la quale il Rappresentante della **Regione Piemonte** ha dichiarato che "non si condividono le conclusioni circa l'impossibilità di coordinamento della fase di concessione a derivare con la procedura di valutazione ambientale", allegando al riguardo un appunto formulato dal Settore giuridico della Direzione regionale interessata, e ha concluso l'e-mail osservando che il tema "dovrà essere posto con valenza generale anche alla luce di quanto previsto dalla nuova direttiva VIA che porta in modo forte il concetto di "one stop shop".

CONSIDERATO che, come riportato nel suddetto appunto della Regione Piemonte, l'articolo 26, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che "il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia **ambientale**, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto" e pertanto ribadisce che lo strumento della VIA ha competenza sulle questioni esclusivamente ambientali;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE

- a) che non possono essere considerati impatti cumulativi e che le due istruttorie di VIA possano procedere separatamente per i due progetti ID_VIP 2632 e ID_VIP 3131, in quanto tra loro alternativi;
- b) che la valutazione comparativa e/o congiunta dei due progetti debba essere affrontata nei "successivi procedimenti concessionari ed autorizzatori di competenza non statale", che non mancheranno di determinarsi anche in considerazione delle risultanze delle valutazioni ambientali;
- c) che l'istruttoria di VIA presenta un percorso tutto incentrato sulla materia ambientale, autonomo e, soprattutto, non sostitutivo rispetto alle determinazioni delle Autorità che hanno competenza su materie diverse da quelle puramente ambientali, con particolare riferimento al procedimento e ai criteri operativi della concessione di derivazione delle acque pubbliche;
- d) che l'esito positivo della procedura di VIA è tuttavia vincolante per il rilascio dell'autorizzazione a derivare, il cui definitivo assenso spetta comunque all'Autorità competente (nella fattispecie, la Provincia di Cuneo) dopo aver valutato ulteriori fattori, ivi compresa l'eventuale presentazione di più domande di concessione, "tecnicamente incompatibili" e "quindi concorrenti".

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno
d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

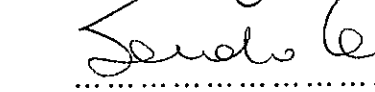
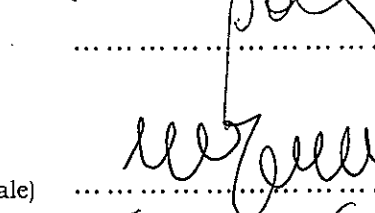
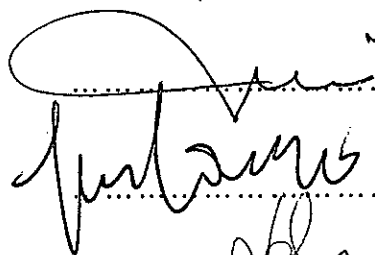
Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

Prof. Saverio Altieri

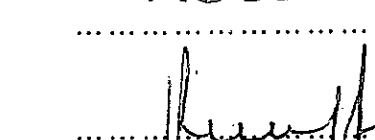
Prof. Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Avv. Filippo Bernocchi



ASSENTE



ASSENTE



ASSENTE

Ing. Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia

Ing. Silvio Bosetti

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Antonio Castelgrande

Arch. Giuseppe Chiriatti

Arch. Laura Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

Dott. Federico Crescenzi

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

Cons. Marco De Giorgi

Ing. Chiara Di Mambro

Ing. Francesco Di Mino

Avv. Luca Di Raimondo

Ing. Graziano Falappa

Arch. Antonio Gatto

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

ASSENTE

~~Prof. Antonio Grimaldi~~

Ing. Despoina Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

Arch. Bortolo Mainardi

Avv. Michele Mauceri

Ing. Arturo Luca Montanelli

Ing. Francesco Montemagno

Ing. Santi Muscarà

Arch. Eleni Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti

Cons. Roberto Proietti

Dott. Vincenzo Ruggiero

Dott. Vincenzo Sacco

Avv. Xavier Santiapichi

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Dott. Paolo Saraceno

..... *St* *S* *o*

Dott. Franco Secchieri

..... **ASSENTE**

Arch. Francesca Soro

..... **ASSENTE**

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

..... **ASSENTE**

Ing. Roberto Viviani

..... **ASSENTE**